



TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE DISTACCATA DI MONOPOLI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n.

N. R.G.

N. Cron.

N. Rep.

Il Giudice del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Monopoli, dott.

Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la

seguinte

CASO

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 261/06 R.G. (alla quale è stata riunita la n. 262/06 R.G.) avente ad oggetto credito al consumo e

vertente tra:

XXX elettivamente domiciliato in Monopoli presso lo studio dell'Avv. A. Pirrelli dal quale è rappresentato e difeso,

- ATTORE/CONVENUTO IN RICONVENZIONALE -

E

YYY s.p.a., in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti S. Bareali e A. Calò di Molfetta, elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell'Avv. R. Nanna,

- CONVENUTA/ATTRICE IN RICONVENZIONALE -

JJJ,

- CONVENUTO CONTUMACE -

- CONCLUSIONI DELLE PARTI -

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.10.2011 i difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni già rassegnate nei propri atti difensivi.

- FATTO E DIRITTO -

0 i t

OGGETTO:

Con atto di citazione proposto dinanzi al Giudice di Pace di Monopoli XXX esponeva che nel marzo del 2005 sottoscrisse con la YYY s.p.a. contratto di finanziamento di € 11.900,00 per l'acquisto di un'autovettura per la moglie; che tale contratto venne proposto da JJJ, cioè il venditore dell'autovettura, convenzionato con la YYY; che l'autovettura non era stata ancora consegnata dal JJJ, nonostante questi avesse ricevuto dalla YYY la somma finanziata; che egli aveva già versato a titolo di restituzione rateale del finanziamento la somma di € 892,25. Ha pertanto chiesto: a) di dichiarare l'inesistenza del contratto di finanziamento, per non essere avvenuta l'erogazione della relativa somma in suo favore, e la sua nullità perché il contratto non è stato mai accettato dalla YYY e comunque perché proposto da un soggetto non legittimato; b) in subordine, la risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento per la mancata erogazione di un finanziamento idoneo a procurare l'acquisto dell'autovettura ovvero per inadempimento del JJJ, stante il collegamento negoziale tra i due contratti; c) e comunque, la condanna della YYY alla restituzione delle somme da lui versate; con vittoria delle spese di lite.

Costituendosi, la YYY s.p.a. ha chiesto il rigetto delle domande attoree, assumendo l'esistenza e la validità del contratto di finanziamento e contestando il suo inadempimento, nonché il collegamento negoziale dedotto dall'attore. Ha anche chiesto di chiamare in causa il JJJ al fine di essere da questo manlevata in caso di soccombenza, e, in via riconvenzionale, nei confronti del XXX la restituzione delle somme erogate per un ammontare complessivo di € 12.567,36, oltre interessi di mora convenzionali al 0,030% al giorno; con vittoria delle spese di lite.

Con sentenza del Giudice di Pace di Monopoli è stata dichiarata l'incompetenza per valore e la causa è stata riassunta da entrambe le parti dinanzi a questo Ufficio, convenendo la YYY anche il JJJ, rimasto contumace. Le cause separatamente riassunte sono state riunite sotto il presente procedimento.

Tanto premesso in punto di fatto, si possono passare ad esaminare le domande e le

eccezioni sollevate dalle parti.

Circa la dedotta inesistenza e nullità del contratto di finanziamento, occorre precisare che il XXX oltre ad avere sottoscritto, assieme alla moglie, la proposta di finanziamento in atti, ha sottoscritto (sempre assieme alla moglie) specificamente talune delle clausole delle condizioni generali di contratto tra cui quella (I-1) in cui si rappresenta che il pagamento dell'importo finanziato sarebbe stato erogato al venditore dell'autovettura. Del resto, il XXX era a conoscenza di tale circostanza poiché aveva richiesto il finanziamento proprio per pagare parte del prezzo dell'autovettura, sicché si deve ritenere che fosse al corrente della destinazione del denaro.

Inoltre, il contratto si è perfezionato ex art. 1327 c.c. nel momento in cui la somma finanziata è stata erogata dal finanziatore al venditore, anche se il modulo di proposta è stato sottoscritto solo dal XXX, il quale però ben sapeva dell'avvenuta erogazione in favore del JJJ, tanto che ha preteso da questi la consegna dell'autovettura ed ha incominciato a pagare le rate del finanziamento.

Passando alla domanda di risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento per il fatto che il venditore non ha consegnato l'autovettura al XXX, occorre osservare che questi ha pure sottoscritto (assieme alla moglie) specificamente la clausola contrattuale contenuta nelle condizioni generali di contratto (III-4) che prevede *"l'inopponibilità a Findomestic di inadempienze del fornitore in assenza di accordo di esclusiva con lo stesso"* (si noti che questo è il contenuto sintetico, ma esplicativo, della clausola III-4 delle condizioni generali di contratti, sottoscritto dal XXX; clausola richiamata, anche numericamente, tra le altre contenute in tali condizioni poste sul retro, quindi sullo stesso foglio firmato). Ne discende, rilevando la questione d'ufficio (cfr. Cass. n. 7805/1991) e superando così le questioni relative alla tempestività della relativa domanda proposta dal XXX, che tale clausola non è affetta da nullità o inefficacia ex art. 1341 c.c.

Quanto alla vessatorietà della stessa ex art. 1469-bis ss. (ora ex artt. 33 ss. d.lgs. 206/2005), il cui esame è possibile d'ufficio (cfr. artt. 1469-quinquies, co. 3, e.c. e art. 36, eo. 3, d.lgs. n. 206/2005), la si deve escludere poiché tale elausola riprende esattamente il contenuto dell'art. 125, co. 4, del d.lgs. n. 385/1993, applicabile *ratione temporis*, a tenore del quale *“Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore”* (tale norma è stata dapprima trasfusa nell'art. 42 d.lgs. 206/2005, rubricato “Inadempimento del fornitore”, e successivamente abrogata dall'art. 3, co. 1, d.lgs. n. 141/2010 con contestuale introduzione, ad opera dell'art. 1 del medesimo d.lgs., dell'art. 125-quinquies del d.lgs. n. 385/1993, rubricato anch'esso “Inadempimento del fornitore”, ma non è applicabile al caso che ci occupa trattandosi di norma sopravvenuta che opera solo per i contratti conclusi successivamente alla sua entrata in vigore, in assenza di una norma che ne preveda la retroattività, cfr. art. 11 preleggi). Dunque, non può considerarsi vessatoria una clausola che ripropone una previsione normativa vigente all'epoca della conclusione del contratto (in questo senso, anche Trib. Torino 22.2.2010, per cui non costituisce clausola vessatoria quella ripetitiva del disposto dell'art. 42 del codice del consumo che consente di ravvisare il collegamento negoziale "ex lege" solo allorché tra fornitore e soggetto finanziatore vi sia una convenzione in esclusiva).

Inoltre, deve osservarsi che tale disposizione è in linea con la direttiva comunitaria n. 87/102 che all'epoca disciplinava il credito al consumo. Invero, come precisato pure dalla Corte di Giustizia UE, l'art. 11 n. 2 della direttiva in questione conferisce al consumatore il diritto di procedere contro il creditore solo quando sussiste, conformemente al requisito previsto dal detto n. 2, lett. b), tra il creditore e il fornitore dei beni o dei servizi un precedente accordo in base al quale il credito è inesso esclusivamente da quel creditore a

disposizione dei clienti di quel fornitore per l'acquisto di merci o di servizi di tale fornitore e il consumatore, conformemente al requisito previsto allo stesso n. 2, lett. e), ha ottenuto il credito in conformità al precedente accordo (sent. 4.10.2007, n. 429).

A proposito di tale disposizione, la Corte di Giustizia ha pure avuto occasione di precisare, in risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Bergamo, che la normativa comunitaria, la quale, come visto, prevede il requisito di esclusiva, si pone rispetto alle singole legislazioni nazionali solo come "*tutela minima*" e non esclude che gli Stati membri possano mantenere o adottare misure più severe per la protezione del consumatore (sent. 23.4.2009, n. 509). Tuttavia, la disposizione contenuta

nell'art. 125 d.lgs. 385/1993, vigente al momento della conclusione del contratto, prevedeva, senza apprestare una tutela ulteriore al consumatore ed in perfetta simmetria con la direttiva comunitaria, che questi poteva agire, come avvenuto nella specie, direttamente nei confronti del finanziatore senza avere previamente esperito un'azione

contro il fornitore, limitandosi a prescrivere una sua infruttuosa costituzione in mora, anche se tale responsabilità sussidiaria di quest'ultimo presupponeva pur sempre un accordo che attribuisse al finanziatore l'esclusiva per la concessione del credito ai clienti del fornitore.

Nella specie, l'esistenza della clausola III-4 delle condizioni generali di contratto, come visto valida ed efficace, che non permette al consumatore di far valere l'inadempimento del venditore, non consente di ritenere che le parti, nella libera esplicazione della loro autonomia, abbiano inteso vincolare il contratto di finanziamento al corretto adempimento del contratto di compravendita concluso dal XXX con il JJJ. In questo senso si è peraltro pronunciata anche la Suprema Corte che ha ritenuto che la presenza di clausole analoghe sia un sintomo inequivoco per esplicitare il ruolo del tutto autonomo del soggetto erogatore del finanziamento "*sancendo l'estraneità di esso alle vicende del rapporto commerciale con il venditore*" (Cass. n. 12567/2004; conf. Cass. n.

8253/2003). Né si può imputare alcunché al soggetto finanziatore per aver versato direttamente la somma mutuata al venditore senza essersi preoccupato di verificare previamente il suo corretto adempimento, poiché in base al contratto egli avrebbe dovuto erogare la somma direttamente al venditore previa verifica che il venditore avesse certificato la disponibilità dell'autovettura, accertamento che nella specie risulta espletato (v. doc. 2 fasc. parte convenuta). Pertanto, in assenza di un collegamento negoziale tra i due contratti di vendita e finanziamento (nel senso che le sorti del secondo sono subordinate a quelle del primo), non può ravvisarsi in capo al soggetto finanziatore alcun ulteriore obbligo rispetto a quello previsto di erogazione della somma mutuata al soggetto venditore.

Si deve quindi concludere per il rigetto della domanda di risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento, nonché che il XXX non può pretendere la restituzione della somma già versata e rifiutare alla finanziaria la restituzione di quanto da questa erogato, anche se il venditore non gli ha consegnato l'autovettura. Egli deve pagare la finanziaria essendosi fatto carico, in base al contratto, del rischio della mancata consegna del bene, salva la possibilità di rivalersi nei confronti del venditore per la sua inadempienza.

Ne discende che il XXX va condannato al pagamento in favore della YYY della seguente somma non contestata: € 12.567,36, oltre interessi di mora convenzionali al 0,030% al giorno (10,95% annuo) a decorrere, come richiesto, dalla domanda (26.9.2006).

Il rigetto delle domande proposte dal XXX esonera dall'esame della domanda di manleva proposta dalla YYY nei confronti del JJJ essendo quest'ultima subordinata all'accoglimento delle prime.

Le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Monopoli, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:

- 1) rigetta le domande proposte da XXX;
- 2) condanna XXX al pagamento della somma di di € 12.567,36, oltre interessi di mora convenzionali al 0,030% al giorno (10,95% annuo) a decorrere dal 26.9.2006, in favore della YYY s.p.a.;
- 3) condanna XXX al pagamento delle spese processuali in favore della YYY s.p.a. che liquida in complessivi euro 2.775,00, di cui euro 200,00 per esborsi, euro 1.275,00 per diritti ed euro 1.300,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 12,50% su diritti e onorari, nonché IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Monopoli, il 29.3.2012.

IL GIUDICE

dott. Michele De Palma